

### 1. PREMESSA

Gessi S.p.A. e le società appartenenti al Gruppo Gessi (congiuntamente, “**Gessi**”) si impegnano a svolgere la propria attività nel rispetto dei più elevati standard di responsabilità, integrità e trasparenza. In qualità di distributore Gessi, ci aspettiamo che condividiate tale impegno e che osserviate i medesimi standard in tutte le vostre attività commerciali.

Riteniamo che la collaborazione finalizzata al mantenimento di tali standard contribuisca a creare una catena di fornitura responsabile, a beneficio di tutti gli stakeholder.

Abbiamo pertanto adottato il presente Codice di Condotta dei Distributori (il “**Codice**”) al fine di definire le nostre aspettative nei confronti di tutti i distributori in materia di pratiche commerciali etiche, tutela dei lavoratori, protezione ambientale e conformità normativa.

Il presente Codice potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento periodico al fine di riflettere eventuali modifiche della normativa applicabile, degli standard di settore o delle best practice, e sarà pubblicato sul sito web [www.gessi.com](http://www.gessi.com). I distributori sono tenuti a consultare regolarmente il sito e ad assicurare la conformità alla versione più aggiornata del presente Codice.

### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice si applica a tutti i distributori Gessi, indipendentemente dalla loro ubicazione o sede operativa.

Qualora terzi, inclusi sub-distributori, partecipino alla distribuzione e vendita dei prodotti Gessi, i distributori dovranno assicurare che tali soggetti rispettino il presente Codice o un equivalente sostanziale. Gessi si riserva il diritto di richiedere prova della conformità della catena distributiva.

Qualora Gessi adotti, in determinati territori, un sistema di distribuzione selettiva, i distributori interessati saranno tenuti a conformarsi altresì alle specifiche policy, procedure e requisiti di distribuzione selettiva di volta in volta comunicati da Gessi, che costituiranno parte integrante del presente Codice.

### 3. Diritti umani e pratiche lavorative

I distributori devono rispettare i diritti umani e garantire condizioni di lavoro sicure ed eque conformemente ai seguenti standard minimi.

#### 3.1. Schiavitù moderna e lavoro forzato

I distributori non devono ricorrere ad alcuna forma di lavoro forzato o coercitivo, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il lavoro vincolato, la schiavitù, la tratta di esseri umani, la servitù, lo sfruttamento lavorativo o la violenza. Ogni attività lavorativa deve essere svolta volontariamente, e i lavoratori devono essere liberi di interrompere il rapporto di lavoro nel rispetto della normativa applicabile. I datori di lavoro non devono confiscare o trattenere documenti di identità, permessi di lavoro o altri documenti dei lavoratori, salvo quanto richiesto dalla legge applicabile.

#### 3.2. Lavoro minorile

I distributori non devono impiegare minori al di sotto dell'età minima lavorativa prevista dalla normativa del Paese in cui operano o, in ogni caso, minori di 18 anni per attività pericolose, abusive o che interferiscano con la loro istruzione e sviluppo, inclusi, a titolo esemplificativo, lavori svolti durante le ore notturne.

#### 3.3. Non discriminazione

I distributori non devono discriminare i lavoratori sulla base di razza, classe sociale, etnia, nazionalità, convinzioni religiose, sesso, genere, identità ed espressione di genere, orientamento sessuale, età, disabilità o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla normativa applicabile.

### **3.4. Diversità e inclusione**

I distributori devono promuovere la diversità e l'inclusione nell'ambiente di lavoro e incoraggiare lo sviluppo di una forza lavoro che rifletta la diversità delle comunità in cui operano.

### **3.5. Abusi e molestie**

Tutti i lavoratori devono essere trattati con rispetto e dignità. Non devono essere soggetti ad alcuna forma di coercizione fisica o psicologica o intimidazione, quali umiliazioni, abusi mentali, minacce o molestie sessuali.

### **3.6. Rispetto della libertà di associazione e della contrattazione collettiva**

I distributori devono riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori alla libera associazione e alla contrattazione collettiva. I distributori non devono interferire con la costituzione di organizzazioni dei lavoratori né con la negoziazione di accordi collettivi.

### **3.7. Salute e sicurezza**

I distributori devono garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro in conformità a tutte le leggi e normative applicabili. I distributori devono fornire adeguati dispositivi di protezione, formazione e supervisione per garantire che i lavoratori possano svolgere le proprie mansioni in sicurezza e senza rischi per la salute. Tutte le attrezzature utilizzate devono essere adeguatamente mantenute e tutte le strutture, comprese le aree comuni e i servizi igienici, devono essere pulite e sicure.

I distributori sono tenuti ad adottare sistemi per identificare e gestire potenziali rischi per la salute e la sicurezza e ad adottare tempestivamente misure correttive ove tali rischi vengano individuati.

È raccomandata, ove applicabile, l'adozione di un sistema certificato di gestione della sicurezza, quale ISO 45001.

### **3.8. Orario di lavoro**

I distributori devono garantire orari di lavoro equi e ragionevoli e rispettare tutte le leggi e normative applicabili relative ai limiti dell'orario ordinario e straordinario, ai periodi di riposo e alle ferie.

I distributori sono tenuti ad adottare politiche che consentano ai lavoratori di usufruire delle ferie e dei permessi personali cui hanno diritto, secondo necessità.

### **3.9. Contratti di lavoro, retribuzioni e benefit**

I distributori devono fornire a tutti i lavoratori, inclusi lavoratori temporanei, tirocinanti e stagisti, contratti di lavoro scritti che specifichino tutti i termini e le condizioni del rapporto di lavoro. I contratti devono essere comunicati in una forma e lingua facilmente comprensibili dai lavoratori.

I distributori devono garantire che le retribuzioni e i relativi benefit, inclusi i compensi per lavoro straordinario, rispettino o superino gli standard minimi previsti dalla normativa applicabile. Le retribuzioni devono essere sufficienti a garantire ai lavoratori un tenore di vita dignitoso e devono basarsi sulle competenze, esperienza e performance del lavoratore, garantendo al contempo equità retributiva per lavoratori in posizioni equivalenti. I cedolini paga devono essere consegnati regolarmente ai lavoratori in formato e lingua appropriati.

I distributori devono altresì fornire formazione regolare per assicurare adeguati livelli di competenza e conoscenza nello svolgimento delle mansioni assegnate ai lavoratori.

### **3.10. Informazione**

I distributori devono informare i lavoratori circa i loro diritti ai sensi della normativa applicabile.

## **4. Responsabilità ambientale e sostenibilità**

La responsabilità ambientale e la sostenibilità rappresentano priorità fondamentali per Gessi. Il nostro approccio alla sostenibilità è disponibile sul sito <https://www.gessi.com/en/our-world/sustainability>.

I distributori sono tenuti a condividere tale impegno e a rispettare i seguenti standard minimi.

### 4.1. Conformità ambientale

I distributori devono rispettare tutte le leggi, normative e standard ambientali applicabili, inclusi quelli relativi alla qualità dell'aria e dell'acqua, alla gestione dei rifiuti e alla manipolazione e smaltimento di materiali pericolosi.

È raccomandata, ove applicabile, l'adozione di un sistema certificato di gestione ambientale, quale ISO 14001 o EMAS.

### 4.2. Riduzione dell'inquinamento

I distributori devono prevenire, ridurre e mitigare qualsiasi forma di inquinamento ambientale, inclusi l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e delle falde acquifere. Qualsiasi incidente ambientale deve essere tempestivamente sanato.

I distributori devono inoltre minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività mediante l'utilizzo di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, la riduzione delle emissioni di gas serra e la conservazione delle risorse naturali.

### 4.3. Monitoraggio e reporting degli impatti

I distributori devono identificare e gestire gli impatti ambientali significativi della propria attività e implementare piani di miglioramento con specifici indicatori chiave di performance per monitorare i progressi.

I distributori devono inoltre monitorare e documentare le proprie performance ambientali e fornire a Gessi, su richiesta, i relativi dati quantitativi.

## 5. Etica e integrità

I distributori devono svolgere la propria attività con onestà e integrità, dimostrando i più elevati standard etici conformemente a quanto segue.

### 5.1. Anticorruzione

Qualsiasi forma di corruzione, attiva o passiva, in qualsiasi contesto, forma o modalità, è severamente vietata. I distributori non devono richiedere, concedere, offrire, promettere o accettare tangenti, omaggi, regali, intrattenimenti, pagamenti di facilitazione, donazioni, opportunità lavorative o altri benefici o favori impropri da o verso partner commerciali, funzionari pubblici o altri terzi.

Tale divieto si applica anche a condotte o pratiche che possano essere accettate, tollerate o non perseguite giudizialmente in determinati contesti, ma che possano comunque compromettere il nostro impegno all'integrità.

Più specificamente, qualsiasi condotta che crei, sia percepita come idonea a creare o sia destinata a creare un senso di obbligazione tale da influenzare il processo decisionale sarà considerata inappropriata, impropria e inaccettabile. Gessi non tollererà tali atti e si aspetta che i distributori facciano altrettanto.

I distributori non devono porre in essere operazioni che generino un conflitto di interessi reale o apparente e che possano comportare un rischio di corruzione.

I distributori devono rispettare tutte le leggi e normative applicabili in materia di anticorruzione e mantenere un efficace sistema di compliance. Inoltre, i distributori devono garantire che i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, fornitori, affiliate, subappaltatori e rappresentanti rispettino i requisiti qui previsti.

Al fine di garantire il rispetto della presente Sezione, i distributori dovranno altresì adottare e implementare regole, controlli e procedure equivalenti a quelle previste dal Modello Organizzativo di Gessi, assicurando un'efficace prevenzione, individuazione e mitigazione dei rischi di corruzione. I distributori dovranno altresì conformarsi al Codice Etico di Gessi nonché ai principi e agli standard ivi contenuti. Tali documenti, come di volta in volta modificati, sono disponibili sul sito ufficiale di Gessi ([gessi.com](http://gessi.com)), nella sezione "Legal Notices".

### 5.2. Altri atti illeciti

I distributori e i loro lavoratori non devono essere coinvolti in alcuna forma di frode o attività illecita, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, false comunicazioni finanziarie, appropriazione indebita, estorsione, reati fallimentari, pagamenti illeciti, riciclaggio di denaro, finanziamento di attività criminali e qualsiasi altro atto vietato dalla normativa applicabile.

Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la falsificazione di fatture o la predisposizione di report o documentazione fraudolenti; la falsificazione della natura delle operazioni; la predisposizione o presentazione di dichiarazioni false; il furto di beni; e l'uso improprio di risorse e/o prodotti per finalità personali.

I distributori devono implementare controlli idonei a prevenire l'uso improprio involontario delle risorse aziendali e devono monitorare attività e transazioni anomale o sospette.

### **5.3. Correttezza commerciale e concorrenza**

I distributori devono rispettare principi di correttezza commerciale e concorrenza leale. I distributori non devono porre in essere atti in violazione delle normative applicabili in materia antitrust e di concorrenza sleale.

Tali atti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sollecitazione o sottrazione di dipendenti; lo scambio di informazioni sensibili con concorrenti (incluse informazioni relative a prezzi, costi, dati di mercato, territori di vendita, canali distributivi, liste clienti o altre informazioni commerciali riservate); l'acquisizione di informazioni concorrenziali mediante mezzi non etici e/o impropri; la conclusione di accordi, pratiche concordate o intese restrittive della concorrenza.

## **6. Compliance e performance**

I distributori devono operare nel pieno rispetto di tutte le leggi e normative applicabili. Inoltre, devono soddisfare i seguenti standard specifici.

### **6.1. Normative commerciali**

I distributori devono rispettare tutte le leggi e normative applicabili in materia commerciale, incluse quelle relative ai controlli sulle importazioni ed esportazioni e alle sanzioni internazionali. I distributori sono tenuti a mantenersi costantemente aggiornati rispetto a tali normative.

Fermo quanto precede, Gessi potrà impartire specifiche istruzioni in merito alla conformità alle normative applicabili, che i distributori dovranno implementare tempestivamente e rigorosamente secondo quanto indicato.

I distributori devono evitare qualsiasi collaborazione con terzi finalizzata a consentire, direttamente o indirettamente, l'utilizzo o la fornitura di prodotti, servizi o informazioni a soggetti/entità o Paesi nei confronti dei quali ciò sia vietato dalla normativa dell'Unione Europea o da altre normative applicabili.

I distributori devono comunicare tempestivamente a Gessi qualsiasi precedente violazione delle normative in materia di controlli all'importazione/esportazione o sanzioni internazionali. Devono altresì comunicare qualsiasi indagine o procedimento in corso qualora ciò possa ragionevolmente incidere sul rapporto con Gessi.

I distributori devono inoltre documentare accuratamente tutte le importazioni ed esportazioni e adottare procedure idonee a mitigare i rischi connessi ai controlli commerciali ed export control.

### **6.2. Protezione dei dati**

I distributori devono rispettare tutte le leggi e normative applicabili in materia di protezione dei dati personali e privacy, incluso, ove applicabile, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 ("GDPR"), e devono trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente.

I distributori devono implementare e mantenere adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi al trattamento dei dati personali.

Tali misure devono includere, ove appropriato e tenuto conto della natura e della portata delle attività di trattamento:

- controlli di accesso e misure di autenticazione per limitare l'accesso ai dati personali esclusivamente al personale autorizzato;
- procedure per la conservazione, trasmissione e distruzione sicura dei dati personali;
- misure volte a proteggere i dati personali contro distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione

non autorizzata o accesso non autorizzato;

- monitoraggio e revisione periodica delle pratiche in materia di protezione dei dati e cybersecurity;
- adeguate misure di formazione e sensibilizzazione per dipendenti e personale che trattano dati personali;
- procedure per identificare, gestire e rispondere a violazioni dei dati personali e incidenti di sicurezza.

I distributori devono garantire che i dati personali siano raccolti, trattati, conservati e trasferiti esclusivamente per finalità commerciali legittime e solo nella misura necessaria a tali finalità. I dati personali non devono essere conservati oltre il periodo richiesto dalla normativa applicabile o dalle finalità del trattamento.

I distributori devono inoltre garantire che eventuali terzi coinvolti nel trattamento di dati personali per conto del distributore siano soggetti a adeguati obblighi di riservatezza e a requisiti adeguati di protezione e sicurezza dei dati conformi alla normativa applicabile e agli standard previsti dalla presente Policy.

I distributori devono rispettare e supportare l'esercizio dei diritti degli interessati conformemente alla normativa applicabile e cooperare con Gessi in relazione a qualsiasi richiesta, verifica, indagine o valutazione relativa ai dati personali trattati nell'ambito delle attività commerciali di Gessi.

I distributori devono notificare tempestivamente a Gessi, senza ingiustificato ritardo, qualsiasi violazione effettiva o sospetta dei dati personali, incidente di cybersecurity o accesso, divulgazione o perdita non autorizzati riguardanti dati personali forniti da Gessi o trattati per conto di Gessi, e devono collaborare pienamente con Gessi nell'indagine, mitigazione e gestione di tali incidenti.

### **6.3. Sistemi di compliance**

I distributori devono implementare adeguati sistemi di governance e compliance al fine di garantire il rispetto di tutte le leggi e normative applicabili, nonché del presente Codice di Condotta.

Al fine di garantire piena trasparenza, i distributori devono mantenere registrazioni accurate e complete in conformità a tutte le leggi e normative applicabili, incluse quelle relative alla rendicontazione finanziaria, alla fiscalità e alla normativa anticorruzione.

### **6.4. Qualità e miglioramento continuo**

I distributori devono fornire servizi di elevata qualità, sicuri ed efficaci, nel pieno rispetto delle istruzioni di Gessi, dei requisiti contrattuali e degli standard di settore.

I distributori sono tenuti a perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance. Ciò include l'impegno a migliorare la qualità dei servizi forniti, ridurre i tempi di consegna e ricercare il miglior valore possibile.

È raccomandata, ove applicabile, l'adozione di un sistema certificato di gestione della qualità, quale ISO 9001.

## **7. Riservatezza**

I distributori devono trattare come strettamente riservate tutte le informazioni non pubbliche ottenute da Gessi o comunque apprese, acquisite o generate nell'ambito del rapporto commerciale con Gessi, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni commerciali, tecniche, finanziarie, operative, strategiche e organizzative, nonché qualsiasi informazione relativa a prodotti, design, clienti, fornitori, partner commerciali, dipendenti o attività aziendali.

Tali informazioni devono essere trattate e protette in conformità alla normativa applicabile, agli obblighi contrattuali e agli eventuali accordi di riservatezza o non divulgazione stipulati con Gessi, fatto salvo quanto previsto nel presente documento.

Salvo espressa autorizzazione scritta di Gessi, i distributori non devono divulgare, comunicare, trasferire, copiare o altrimenti rendere disponibili tali informazioni riservate a terzi, salvo ove strettamente necessario per finalità commerciali legittime e subordinatamente all'assunzione di adeguati obblighi di riservatezza.

I distributori devono implementare e mantenere adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza per

proteggere le informazioni riservate da accessi non autorizzati, uso improprio, perdita, furto, alterazione, falsificazione, contraffazione, distruzione o divulgazione.

Tali misure devono includere, ove appropriato:

- limitazione dell'accesso alle informazioni riservate secondo il principio del need-to-know;
- conservazione e trasmissione sicura di informazioni e documenti;
- adozione di adeguate misure di cybersecurity e controllo degli accessi;
- garanzia che dipendenti, rappresentanti, subappaltatori e altri soggetti aventi accesso alle informazioni riservate siano vincolati da obblighi di riservatezza e ricevano adeguata formazione e sensibilizzazione;
- implementazione di procedure per la tempestiva segnalazione e gestione di qualsiasi violazione effettiva o sospetta della riservatezza o incidente di sicurezza delle informazioni.

I distributori devono utilizzare le informazioni riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto commerciale con Gessi e non devono utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi.

Su richiesta di Gessi, ovvero alla cessazione del rapporto commerciale, i distributori dovranno restituire tempestivamente o distruggere in modo sicuro, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, tutte le informazioni riservate e qualsiasi copia delle stesse in loro possesso o sotto il loro controllo.

### **8. Assenza di esclusiva**

Nessun distributore potrà beneficiare di diritti di esclusiva in alcun territorio salvo espressa autorizzazione scritta di Gessi. In ogni caso, qualsiasi accordo di esclusiva dovrà risultare da un separato accordo scritto sottoscritto da Gessi e dal distributore interessato.

Qualora tale accordo abbia una durata superiore a cinque (5) anni, esso cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del predetto termine, salvo che venga espressamente rinnovato mediante un nuovo accordo scritto con il quale Gessi autorizzi in modo esplicito la prosecuzione dell'esclusiva per un ulteriore periodo non superiore a cinque (5) anni. In mancanza di tale nuova autorizzazione scritta, nessun diritto di esclusiva potrà essere opposto o richiesto nei confronti di Gessi.

Parimenti, qualsiasi obbligo di non concorrenza o di esclusiva gravante su Gessi in uno specifico territorio sarà valido solo se espressamente concordato per iscritto da Gessi e, in ogni caso, non potrà avere una durata superiore a cinque (5) anni. Decorso tale termine, ogni eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di un nuovo accordo scritto espressamente sottoscritto da Gessi.

Le disposizioni previste in questo articolo prevalgono su ogni altro contratto con effetto novativo.

### **9. Diritti di proprietà intellettuale**

I distributori devono rispettare e tutelare la nostra proprietà intellettuale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti d'autore, design industriali, brevetti, marchi e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di Gessi condiviso con i distributori.

I distributori non devono utilizzare alcun diritto di proprietà intellettuale di Gessi salvo preventiva autorizzazione scritta di Gessi. Ove autorizzati, i distributori dovranno utilizzare tali diritti esclusivamente per le finalità per le quali l'autorizzazione è stata concessa e nel rigoroso rispetto delle istruzioni di Gessi, dei requisiti contrattuali e delle eventuali policy specifiche in materia.

I distributori devono adottare tutte le misure ragionevoli per proteggere la proprietà intellettuale di Gessi da uso improprio, cattiva gestione, contraffazione, frode o divulgazione indebita.

I distributori non devono alterare, distorcere, modificare o rimuovere i marchi Gessi né alcun dato tecnico o etichetta

forniti con i prodotti o comunque messi a disposizione da Gessi, senza il previo consenso scritto di Gessi.

I distributori non devono registrare, né tentare di registrare, marchi, marchi di servizio, denominazioni commerciali, nomi di dominio, loghi o altri diritti di proprietà intellettuale che incorporino, imitino o siano confondibilmente simili alla proprietà intellettuale di Gessi, registrata o non registrata.

I distributori devono esporre i prodotti nei propri punti vendita in modo tale da non violare i diritti di proprietà intellettuale di Gessi o di terzi e da non indurre in errore o confondere i clienti circa l'origine, la provenienza o la qualità dei prodotti.

In ogni caso, i distributori si impegnano a tenere una condotta che rifletta positivamente sull'immagine e sulla reputazione di Gessi.

I distributori devono informare tempestivamente Gessi di qualsiasi sospetta violazione, contraffazione o uso improprio della proprietà intellettuale di Gessi di cui vengano a conoscenza. I distributori devono collaborare con Gessi in qualsiasi azione di tutela e non devono definire alcuna controversia senza il previo consenso scritto di Gessi.

### **10. Pratiche promozionali e di marketing**

I distributori devono garantire che tutti i materiali promozionali e le attività di marketing siano conformi alla normativa applicabile, nonché alle istruzioni di Gessi e ai requisiti contrattuali.

I distributori possono utilizzare esclusivamente materiali di marketing aggiornati forniti da Gessi. Qualsiasi comunicazione informativa e/o promozionale creata dai distributori deve essere corretta e non fuorviante.

In ogni caso, tutte le attività promozionali e di marketing devono sempre riflettere positivamente sull'immagine e sulla reputazione di Gessi.

### **11. Monitoraggio e vigilanza**

La conformità al presente Codice è essenziale. I distributori devono pertanto rispettare rigorosamente i requisiti qui previsti e collaborare con le seguenti procedure di monitoraggio e vigilanza.

#### **11.1. Obblighi di segnalazione**

I distributori devono segnalare tempestivamente a Gessi qualsiasi violazione sospetta o accertata del presente Codice o della normativa applicabile. Ciò include violazioni poste in essere da dipendenti, consulenti, partner, agenti o altri rappresentanti che agiscano per conto del distributore o di Gessi.

Le segnalazioni devono essere inviate tramite:

- Email: [gessi@gessi.it](mailto:gessi@gessi.it); oppure
- Posta: Vintebbio, Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia, (Vercelli), Italia.

Tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate in modo riservato, discreto e senza alcuna forma di ritorsione. Resta fermo che ciò non esonera né limita eventuali obblighi di segnalazione previsti dalla legge.

#### **11.2. Audit**

Gessi potrà effettuare ispezioni senza preavviso in qualsiasi momento durante il normale orario lavorativo al fine di verificare la conformità al presente Codice. Tali ispezioni potranno essere svolte da personale Gessi o da terzi autorizzati. I distributori devono collaborare con Gessi nello svolgimento di tali ispezioni e mantenere tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità al presente Codice e alla normativa applicabile.

Nel corso di tali ispezioni, potrà essere richiesto accesso agli uffici e ai locali in cui operano i distributori, nonché alla

documentazione e al personale per eventuali interviste. I distributori devono garantire tale accesso e non devono influenzare impropriamente le procedure o gli esiti dell'audit. Nel corso di tali ispezioni, Gessi rispetterà debitamente le informazioni riservate e i diritti di proprietà intellettuale del distributore.

Sulla base degli esiti dell'audit, Gessi potrà richiedere ai distributori di predisporre e implementare un piano correttivo.

### **11.3. Mancata conformità**

L'inosservanza del presente Codice da parte del distributore, il rifiuto di predisporre un piano correttivo e/o la mancata implementazione di un piano correttivo concordato potranno costituire violazione degli obblighi contrattuali e comportare la sospensione o cessazione del rapporto commerciale tra Gessi e il distributore.

### **12. Informazioni di contatto**

Per qualsiasi domanda relativa al presente Codice di Condotta, contattare il referente Gessi responsabile della gestione del rapporto commerciale con il distributore.

Aggiornato a aprile 2026